Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

CH-3003 Berna, SG-DFI

Ai governi cantonali

Berna, 16 gennaio 2009

Procedura di consultazione

Revisione della legge federale sull'assicurazione militare (LAM)

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 14 gennaio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di avviare una procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1).

Dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1994, la LAM, salvo adeguamenti nel quadro dell'introduzione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), dei programmi di sgravio 2003 e 2004 e del trasferimento dell'assicurazione militare alla Suva, non è mai stata oggetto di una vera e propria revisione, contrariamente a quanto avvenuto per le altre assicurazioni sociali.

La presente revisione ha in particolare lo scopo di migliorare le sinergie tra l'assicurazione militare e l'assicurazione contro gli infortuni. Nonostante che alla base delle due assicurazioni vi siano due sistemi assicurativi diversi, attualmente è possibile e anche necessario avvicinare le prestazioni dell'assicurazione militare a quelle dell'assicurazione contro gli infortuni. Occorre tuttavia sottolineare che il sistema dell'assicurazione militare ha dato buoni risultati e che quindi con la presente revisione non si intende modificarne le fondamenta. Le modifiche sostanziali apportate sono le seguenti:

- In caso di malattia durante l'attività professionale, le persone assicurate a titolo professionale saranno coperte in futuro dalla LAMal. Le malattie durante il servizio, gli infortuni, le malattie professionali e le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio rimangono invece coperti dalla LAM. Per il resto, il campo d'applicazione personale della LAM non subisce sostanziali modifiche.
- In caso di infortunio durante il congedo o le interruzioni di servizio, le prestazioni continuano ad essere fornite dall'assicurazione militare, ma la loro estensione è adeguata a quella della LAINF. In caso di malattia insorta 10 giorni dopo l'interruzione del servizio o più tardi, le prestazioni continuano ad essere fornite dall'assicurazione militare, ma la loro estensione è adeguata a quella della LAMal.

- La rendita per menomazione dell'integrità è sostituita da un'indennità per menomazione dell'integrità ai sensi della LAINF.
- È versata una rendita d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 10 per cento.
- Sono inoltre migliorati gli strumenti giuridici di sorveglianza.

In allegato vi sottoponiamo per parere il progetto di revisione della LAM corredato del relativo rapporto esplicativo. Vi preghiamo di inviare i vostri commenti, entro il **1° maggio 2009**, per posta elettronica a Patricia Mäder (Patricia.Maeder@bag.admin.ch) o per posta ordinaria all'Ufficio federale della sanità pubblica, Servizio assicurazione militare, 3003 Berna.

Ringraziandovi per la collaborazione, vi porgiamo distinti saluti.

Pascal Couchepin
Consigliere federale